



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Scuola di ARCHITETTURA e DESIGN

Regolamento del Corso di Laurea magistrale Interateneo

Paesaggio, Innovazione e Sostenibilità (PaÍS)

(LM-3 Classe delle lauree magistrali in Architettura del Paesaggio)

Anno Accademico di istituzione: 2024/2025

Art. 1. Organizzazione del corso di studio

1. È istituito presso l'Università degli studi di Camerino, il Corso di laurea magistrale in Paesaggio, Innovazione e Sostenibilità (PaÍS), Interateneo con l'Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. Il corso è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle lauree magistrali in ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO, di cui al D.M. n. 1649 del 19/12/2023. Il corso di laurea magistrale è attivato e gestito dalla Scuola di Architettura e Design. La struttura didattica competente è il Consiglio della Scuola di Ateneo di Architettura e Design (di seguito Consiglio di Scuola).
2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione didattica del corso di laurea magistrale in armonia con le leggi e la normativa vigenti.
3. L'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale insieme con gli obiettivi formativi specifici ed al quadro generale delle attività formative, redatti secondo lo schema indicato nella specifica banca dati ministeriale, vengono riportati nell'apposito documento regolamentare MUR, identificato come RAD (Regolamento di Ateneo per la Didattica).
4. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche sono di norma quelle della Scuola di Architettura e Design, fatta salva la possibilità che alcune attività formative possano essere mutate o tenute presso altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Camerino e dell'Università Politecnica delle Marche. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi di Camerino e dell'Università Politecnica delle Marche, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.
5. La data di inizio delle lezioni è fissata annualmente dal Consiglio di Scuola, salvo diverse indicazioni degli organi di governo dell'Ateneo ed è pubblicata nel sito internet dell'Ateneo e nella Guida dello Studente.

Art. 2. Requisiti di ammissione e modalità di verifica

I requisiti indispensabili per l'ammissione al CdS magistrale PaÍS (Classe LM-3) sono:

a) Curricolari

Essere in possesso di una laurea di primo livello in classe:

- L-17 (Scienze dell'architettura)
- L-21 (Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale)
- L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali)

oppure

di una laurea di secondo livello in classe:

- LM-04 (Architettura e Ingegneria Edile-Architettura)
- LM-48 (Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale)
- LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie)
- LM-73 (Scienze e tecnologie forestali e ambientali)
- LM-75 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio)

oppure

Laureati in altre classi di laurea in Italia, e i laureati con titolo di studio idoneo conseguito all'estero, che abbiano acquisito almeno 45 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee; AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree; AGR/04 - Orticoltura e floricoltura; AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura; AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali; AGR/09 - Meccanica agraria; AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agroforestale; AGR/11 - Entomologia generale e applicata; AGR/12 - Patologia Vegetale; AGR/14 - Pedologia; BIO/03 - Botanica ambientale e applicata; BIO/07 - Ecologia; GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica; GEO/03 - Geologia strutturale; GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia; GEO/05 - Geologia applicata; ICAR/06 - Topografia e cartografia; ICAR/07 - Geotecnica; ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura; ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana; ICAR/15 - Architettura del paesaggio; ICAR/17 - Disegno e rappresentazione; ICAR/18 - Storia dell'architettura; ICAR/20 - Tecnica urbanistica; ICAR/21- Pianificazione urbanistica; INF/01 - Informatica; ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.

b) Verifica del possesso di un'adeguata personale preparazione.

La verifica è svolta solo per gli studenti in possesso dei requisiti curricolari di cui alla lett. a). Le modalità di verifica sono definite nella Scheda Unica annuale del Corso di Studi (SUA-CDS).

I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti prima dell'iscrizione al Corso di studi. Per l'accesso al CdS è infine richiesto un livello di conoscenza della lingua inglese pari al B1.

Art. 3. Durata del Corso di studio

1. La durata normale del corso è di due anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire 120 CFU, secondo quanto disciplinato nel RAD.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Art. 4. Piani di studio

1. Sono determinati e pubblicati annualmente nel Manifesto degli studi e nella Guida dello Studente i piani di studio inerenti al corso di studio, i quali precisano anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.

Art. 5. Tabella delle attività formative e docenti affidatari

1. Ogni anno, in allegato alla Guida dello Studente, vengono pubblicate le tabelle con il dettaglio delle informazioni relative alle attività formative che si svolgeranno nell'anno accademico di riferimento ed i nominativi dei docenti affidatari delle stesse attività.

Art. 6. Caratteristiche dei docenti (curriculum), programmi delle singole attività formative, informazioni sulle strutture didattiche

1. I programmi delle singole attività formative e la loro descrizione sono resi disponibili dai docenti attraverso il sito internet di Ateneo, alla sezione 'Offerta formativa' <https://www.unicam.it/offerta-formativa>.
2. Attraverso lo stesso sito internet dell'Ateneo è possibile accedere ai curriculum dei docenti del corso ed alla descrizione delle strutture didattiche e scientifiche disponibili.

Art. 7. Attività formative

1. Le attività formative si svolgono secondo un programma articolato in due periodi didattici (semestri), approvato dal Consiglio della Scuola e pubblicato ogni anno nel sito internet dell'Ateneo e della Scuola.
2. L'elenco delle attività formative e tutte le informazioni relative vengono pubblicate annualmente sul sito internet dell'Ateneo, nella sezione dedicata all'offerta formativa.
3. L'articolazione degli eventuali moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni della Scuola. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo il calendario stabilito annualmente dal Consiglio di Scuola e pubblicato nella Guida dello Studente e nel sito internet della Scuola.
4. Ad ogni CFU attribuito alle attività formative corrispondono 25 ore di lavoro dello studente, il 40% delle quali destinate alla didattica assistita: lezioni frontali, esercitazioni, seminari, o analoghe attività, e il 60% allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
5. In armonia con la normativa vigente, gli studenti possono ottenere il riconoscimento di attività formative non organizzate dall'Ateneo, purché coerenti con gli obiettivi formativi didattici del corso.
6. Le attività formative a scelta dello studente, purché coerenti con il "progetto formativo" del CdS, sono riconosciute con modalità definite in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio della Scuola e pubblicato sul sito internet della Scuola <https://saad.unicam.it/> sezione "Modulistica e Regolamenti".
7. Le attività formative per il tirocinio/stage in strutture professionali pubbliche o private sono gestite dall'Ateneo attraverso la piattaforma "Stage e placement" accessibile dal sito <https://www.unicam.it/studente>.
8. È prevista la possibilità di svolgere attività formative in altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni approvate dal Consiglio di Scuola, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale. Le informazioni sono disponibili sul sito <https://www.unicam.it/studente> sezione "Mobilità e relazioni internazionali".

Art. 8. Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa è prevista una valutazione del profitto. Per le attività formative articolate in moduli disciplinari, la valutazione del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa.
2. Le modalità dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere sono indicate nel sito Internet di Ateneo, sezione offerta formativa, e prima dell'inizio di ogni attività formativa direttamente dal docente responsabile della stessa.

3. Le date di svolgimento degli appelli d'esame vengono fissate all'inizio di ogni anno accademico e vengono rese note sul sito internet dell'Ateneo. Il calendario degli esami di profitto prevede almeno n. 8 appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico.
4. L'orario delle lezioni ed il calendario degli esami sono approvati dal Consiglio di Scuola e sono resi pubblici attraverso il sito internet di Ateneo e nella Guida dello Studente.
5. Per la verifica della conoscenza della lingua straniera il risultato di apprendimento atteso è il livello B2; sono ammissibili certificazioni del possesso di tale livello provenienti da enti accreditati.
6. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.
7. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente ne dà comunicazione tempestiva agli studenti ed al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza.
8. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno 14 giorni.
9. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore della Scuola. Sono composte da almeno due membri: il docente affidatario del corso (Presidente) e un altro docente, ricercatore o cultore della materia. È possibile operare per sottocommissioni in ognuna delle quali è prevista la presenza di un professore o di un ricercatore. In ogni caso il docente affidatario del corso assicura la propria presenza e mantiene la responsabilità della conduzione degli esami. Il riconoscimento della qualifica di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Scuola.
10. Il Presidente della Commissione comunica allo studente dell'esito della prova e la sua valutazione; lo studente può ritirarsi dall'esame sino a tale comunicazione o non accettare il voto comunicato senza conseguenze per la sua carriera universitaria.
11. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
12. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
13. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

Art. 9. Propedeuticità, Obblighi di frequenza

1. Le eventuali propedeuticità del superamento di un esame di profitto rispetto ad altri esami sono definite annualmente nelle Disposizioni amministrative" pubblicate sul sito internet della Scuola <https://saad.unicam.it/> nella sezione relativa al CdS. Non sarà possibile l'iscrizione all'esame di un insegnamento, e l'eventuale esame sostenuto verrà annullato, se non si sono superati gli esami degli insegnamenti propedeutici.
2. I docenti titolari possono prevedere l'obbligo di frequenza (con indicazione della relativa percentuale) delle attività formative purché gli studenti siano adeguatamente e direttamente informati attraverso il programma degli insegnamenti. In tal caso la frequenza è controllata mediante l'acquisizione delle firme e certificata dai docenti.
3. Il piano degli studi è organizzato in modo da prevedere l'acquisizione progressiva delle conoscenze necessarie in relazione ai risultati di apprendimento attesi dal Corso di Studio. Pertanto, si ritiene opportuno, nel rispetto delle eventuali propedeuticità, che lo studente frequenti le attività formative e acquisisca i relativi cfu seguendo l'ordine previsto nel piano di studi annuale.
4. L'anticipo di frequenza delle attività formative con "obbligo di frequenza" deve essere richiesto in tempo utile per la frequenza delle lezioni e nel rispetto delle propedeuticità. L'anticipo di frequenza a tutte le attività formative va in ogni caso autorizzato dal Responsabile del CdS che ne valuta la congruità rispetto al percorso formativo.

Art. 10. Servizi di supporto alla didattica

1. Sono disponibili per tutti gli studenti iscritti una serie di servizi di supporto, organizzati in autonomia dal corso stesso o progettati in collaborazione con l'Ateneo, utili alla ottimale fruizione del percorso formativo. I servizi sono progettati anche per fornire un supporto personalizzato, qualora necessario.
2. Le informazioni riguardanti i servizi di supporto allo studente sono pubblicate ogni anno nella Guida dello Studente e nelle apposite sezioni del sito internet dell'Ateneo <https://www.unicam.it/studente> .

Art. 11. Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative ed aver acquisito i crediti previsti dal piano di studio, lo studente è ammesso a sostenere la prova finale redatta sotto la guida di un relatore docente in uno dei Corsi di studi della Scuola o del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (UNIVPM); la prova finale verte su una ricerca progettuale o sull'approfondimento teorico di aspetti e problemi della cultura paesaggistica; Il lavoro presentato deve essere originale e individuale anche se coordinato in una ricerca più ampia con altri laureandi. Qualora il Relatore lo ritenga opportuno, in relazione al particolare tema e d'accordo con il candidato, può designare uno o più correlatori perché seguano alcuni aspetti dello svolgimento del lavoro; essi, tuttavia, devono essere in ogni caso docenti universitari, docenti a contratto o esperti esterni di documentata competenza.
2. Le commissioni per la prova finale sono nominate dal Direttore della Scuola. Sono presiedute da un docente-ricercatore di ruolo e composte da almeno sette docenti-ricercatori, di cui almeno cinque di ruolo. Fa obbligatoriamente parte della commissione il docente relatore o, se impossibilitato, un docente sostituito da lui stesso delegato.
3. La valutazione della prova finale è espressa in centodieci decimi e comprende una valutazione globale del curriculum del laureando. L'esame finale si intende superato con una votazione minima di 66 su 110.
4. Le modalità di svolgimento della prova finale ed i criteri per la valutazione dell'elaborato ai fini dell'attribuzione del voto finale sono definiti nel 'Regolamento svolgimento prova finale' pubblicato sul sito della Scuola <https://saad.unicam.it/> sezione "Modulistica e regolamenti".
5. Le scadenze amministrative che i candidati, a pena di esclusione, sono tenuti ad osservare e le sessioni fissate per la prova finale, sono pubblicate annualmente nelle "Disposizioni Amministrative" disponibili sul sito internet della Scuola <https://saad.unicam.it/> nella sezione relativa al CdS.

Art. 12. Iscrizione e frequenza a singole attività formative

1. Per esigenze curriculari concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione professionale è possibile, per chi sia in possesso di un titolo di studio rilasciato al termine degli studi secondari superiori e/o universitari, iscriversi ad una o più attività formative fra quelle impartite dal CdS, senza obbligo di iscriversi al CdS che rilascia il titolo accademico.
2. La domanda di ammissione alla frequenza di singole attività formative va presentata presso la Segreteria Studenti entro il 15 novembre di ciascun anno accademico, per la scelta di insegnamenti del primo e secondo semestre; oppure entro il 15 aprile successivo, per la scelta dei soli insegnamenti del secondo semestre, fermo restando il rispetto degli obblighi di frequenza di cui all'art. 9. Eventuali deroghe dei termini di presentazione delle domande potranno essere concesse, su richiesta dell'interessato, esclusivamente nei casi in cui l'acquisizione dei cfu rappresenta requisito necessario per la partecipazione a pubblici concorsi.
3. L'iscrizione a singole attività formative, valida per l'intero anno accademico di riferimento, è condizionata al rilascio di un parere favorevole da parte della Commissione Didattica della Scuola.
4. Nel caso in cui lo studente si iscriva successivamente al CdS, gli esami superati potranno essere valutati dalla Commissione Didattica della Scuola e convalidati ai fini del conseguimento del titolo.

Art. 13. Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Gli studi compiuti presso i Corsi di Studio magistrali di altre università, italiane o estere, nonché i crediti in queste conseguiti, possono essere riconosciuti per il conseguimento del titolo Magistrale in *Paesaggio, Innovazione e Sostenibilità*, previa valutazione del curriculum e dei programmi dei corsi trasmesso dalla Università di origine. La richiesta dovrà essere presentata dallo studente presso la Segreteria Studenti che, verificata la regolarità della documentazione, la inoltra alla Commissione Didattica della Scuola.
2. La Commissione Didattica, valutata la coerenza degli esami superati con il progetto formativo del CdS, potrà convalidare gli stessi, interamente o parzialmente, indicando espressamente la tipologia di attività formativa, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU. La Commissione didattica potrà prevedere lo svolgimento di un eventuale colloquio per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato. La Commissione stabilisce altresì l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto.
3. Agli studenti che provengano da Corsi di Studio della medesima classe viene assicurato il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti maturati nella sede di provenienza.
4. Gli esami esclusi dal riconoscimento curriculare disciplinare caratterizzante il CdS potranno essere riconosciuti come "attività formative a scelta dello studente", purché coerenti con il progetto formativo del CdS, sino al numero massimo di cfu previsti nell'ordinamento didattico del CdS per questa tipologia di attività.
5. Ulteriori crediti in eccesso, se compatibili con l'ordinamento del CdS, possono essere riconosciuti come sovrannumerari nell'ambito delle "attività formative a scelta dello studente".
6. Lo studente è tenuto ad informarsi personalmente presso gli uffici della Segreteria studenti delle deliberazioni prese dai competenti organi accademici in merito alla sua carriera universitaria.
7. Il numero dei posti disponibili per i trasferimenti viene indicato annualmente nelle "Disposizioni Amministrative" disponibili sul sito internet della Scuola <https://saad.unicam.it/> nella sezione relativa al CdS.

Art. 14. Modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Scuola n.156/2024 e viene sottoposto a revisione almeno ogni tre anni.
 2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo, nel Regolamento di Ateneo per la carriera degli studenti, nel Manifesto degli Studi, nella Guida dello studente ed ogni altra norma di legge vigente in materia.
-